

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 5
—

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE

Istituzione di apposita contrattazione separata per gli addetti ai Corpi e Servizi di polizia municipale e locale, nell'ambito del comparto regioni e autonomie locali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593

Presentata alla Camera dei deputati nella XIII legislatura il 14 febbraio 1997 e mantenuta all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del regolamento

ONOREVOLI DEPUTATI! — La presente proposta di legge intende consentire ad una categoria in forte espansione operativa una giusta rivendicazione, di poter autodeterminarsi, al di fuori di parallelismi insorgenti ad ogni rinnovo contrattuale, in relazione agli altri dipendenti degli Enti locali, comunque denominati. La particolare funzione di agente di polizia che primariamente è espletata da quanti sono addetti ai Corpi e Servizi di polizia locale, fa sì che il Corpo e Servizio abbia la necessità di una organizzazione piramidale complessa che, in taluni casi, prevede la possibilità anche di operare rinnovi contrattuali spazianti da un minimo di sei fino a oltre dodici livelli, mentre la contrattazione effettuata unitamente al restante personale, come in

precedenza detto, limita ed accorpa tale possibilità a tre soli livelli.

Allo stato attuale, infatti, la possibilità di operare, in termini di progressione in carriera e di qualificazione professionale, è legata ai livelli che, partendo dal VI (sottufficiali ed istruttori semplici) passa per un VII livello (ufficiali e comandanti di piccoli Corpi) ed un VIII (ufficiali di enti di grandi dimensioni e comandanti di Corpi di media entità) senza per questo prevedere una necessaria progressione a scalare, così come tutti i Corpi di polizia esistenti, da sempre, hanno avuto.

In pratica, la limitazione di una contrattazione fatta unitamente all'altro personale degli enti locali fa sì che non si possano attribuire livelli legati alla professionalità con relativo incremento remunera-

rativo, sia pur limitato (vedi da agente ad agente scelto e ad appuntato), atteso che il livello d'ingresso per l'agente è il V (per il quale accesso però occorre il possesso di un diploma di maturità — cinque anni — mentre per il corrispondente « amministrativo » è sufficiente la licenza di scuola media inferiore), si possa accedere al VI livello previo concorso e così fino al VII livello attraverso il titolo di studio relativo, mentre non si accede all'VIII se non dietro il possesso di un diploma di laurea, non consentendo anche qui una progressione livellare legata almeno ad una naturale progressione per i sottufficiali (da vice brigadiere a maresciallo) e per gli ufficiali (da sottotenente almeno a capitano); a questo si aggiunge l'impossibilità di tenere conto delle nuove esigenze venute a ma-

turare attraverso specifici diplomi universitari, che potrebbero agevolmente essere inseriti all'interno di questa contrattazione separata, mentre non trovano alcun riscontro in una contrattazione generale. Al fine di consentire quindi criteri di accesso di progressione in carriera, di giusta remuneratività legata non più a « fattori produttivi » (vedi contratto collettivo nazionale di lavoro enti locali e regioni), ma alla professionalità raggiunta ed alla maturazione nello specifico settore, si chiede di votare favorevolmente la presente proposta di legge, che consentirebbe a quanti appartenenti alla polizia municipale e locale di avere, sia pur nell'ambito del comparto, un contratto separato al di fuori di quanto deciso per il restante personale degli enti locali e delle regioni.

PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA POPOLARE

ART. 1.

1. In considerazione della particolare specificità categoriale attribuita agli addetti ai Corpi e Servizi di polizia locale dei comuni, delle comunità montane, delle province e delle regioni dalla legge 7 marzo 1986, n. 65, nel contesto dell'immutata dipendenza funzionale dall'ente di appartenenza, gli appartenenti alle forze locali di polizia, comunque denominate, di cui alla legge 7 marzo 1986, n. 65, usufruiscono di un'apposita contrattazione separata rispetto al contesto generale della contrattazione collettiva nazionale relativa alle regioni ed enti locali.

ART. 2.

1. Il contratto relativo agli addetti ai Corpi e Servizi di polizia municipale e locale è articolato su sette livelli verticali e relativi livelli orizzontali di progressione minima in carriera, comprendenti le seguenti figure:

- a) agente;
- b) sottufficiali ordinari, fino ad istruttore capo;
- c) sottufficiali superiori, fino ad istruttore superiore di prima classe;
- d) ufficiali inferiori, fino a ispettore capo;
- e) ufficiali superiori, fino a coordinatore principale;
- f) ufficiali generali, fino a coordinatore generale;
- g) comandanti di area metropolitana, fino a comandante generale.

2. L'articolo 8 della legge 7 marzo 1986, n. 65, è abrogato.

ART. 3.

1. I livelli relativi alle singole collocazioni funzionali saranno improntati, fino al livello di ufficiali generali, su quattro fasce orizzontali di progressione in carriera.

2. Relativamente alla fascia orizzontale di progressione in carriera per gli agenti, essa sarà improntata sul criterio dell'anzianità e prevederà una collocazione orizzontale di agente, agente scelto, agente principale, agente principale ufficiale di polizia giudiziaria.

3. Relativamente alla fascia orizzontale di progressione in carriera per i sottufficiali ordinari, essa si articolerà in: istruttore, istruttore scelto, istruttore principale, istruttore capo.

4. Relativamente alla fascia orizzontale di progressione in carriera per i sottufficiali superiori, essa si articolerà in: istruttore superiore, istruttore superiore di terza classe, istruttore superiore di seconda classe, istruttore superiore di prima classe.

5. Relativamente alla fascia orizzontale di progressione in carriera per gli ufficiali inferiori, essa si articola in: vice ispettore, ispettore, ispettore principale, ispettore capo.

6. Relativamente alla fascia orizzontale di progressione in carriera per gli ufficiali superiori, essa si articola in: vice coordinatore, coordinatore, coordinatore principale, coordinatore capo.

7. Relativamente alla fascia orizzontale di progressione in carriera per gli ufficiali generali, essa si articola in: coordinatore comandante, coordinatore comandante di prima classe, coordinatore generale.

8. Relativamente ai comandanti di area metropolitana, la progressione orizzontale sarà articolata in due livelli: comandante generale di area di seconda classe e comandante generale di area di prima classe.

ART. 4.

1. Il livello di inquadramento di parenza degli appartenenti ai Corpi e Servizi di polizia municipale e locale non potrà

essere comunque inferiore al corrispondente livello sesto del contratto collettivo nazionale di lavoro delle regioni e degli enti locali.

ART. 5.

1. Nel contratto nazionale di lavoro relativo alla specifica area della polizia municipale e locale dovrà prevedersi la progressione interna con riferimento alla carriera orizzontale, legata all'anzianità di servizio, e quella concorsuale verticale per quanti già presenti nella specifica categoria, attraverso il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al primo livello, nonché l'anzianità di servizio e/o la frequenza ad appositi corsi di formazione e di qualificazione professionale, comunque istituiti.

ART. 6.

1. Per l'accesso al concorso pubblico relativo a posti fino al livello di coordinatore principale compreso, è ammesso quale titolo di studio, il diploma universitario rilasciato dalle facoltà di giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, sociologia.

ART. 7.

1. Al fine della determinazione delle spese relative all'inquadramento degli appartenenti ai Corpi e Servizi di polizia municipale e locale attraverso l'apposita contrattazione, sarà stornato il relativo importo, proporzionalmente detratto dalla spesa globale destinata al rinnovo contrattuale del comparto regioni-enti locali ed integrato dalla quota pari al 25 per cento delle entrate dei comuni e degli altri enti in relazione al combinato disposto di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Lire 500 = € 0,26



14PDL000050